



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI.

L'anno duemilaquattordici addì 4 del mese di Settembre alle ore 18.40 nella sala delle riunioni si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

| | P. | A. |
|------------------------|-----------|----------|
| 1. BAGNASCO Pierpaolo | si | |
| 2. MONTESSORO Graziano | si | |
| 3. ZERBINATI Enrico | si | |
| 4. BOVERI Rosanna | si | |
| 5. LASAGNA Camilla | si | |
| 6. CARREGA Davide | | si |
| 7. RODRIGO Daniela | si | |
| 8. MAGRI Roberto | si | |
| 9. REBUFFO Roberto | si | |
| 10. MERLASSINO Luigi | si | |
| 11. MORANDO Filippo | si | |
| Totali | 10 | 1 |

Assiste l'adunanza il Dott. Mauro Ponta, Segretario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor Bagnasco Pierpaolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la trattazione dell'argomento citato in oggetto.

Relazione il Sindaco:

la Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i. Introduce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di IMU, TASI e TARI (rifiuti ex Tarsu e Tares).

L'IMU e la TARI sono disciplinate con i relativi regolamenti; il presente regolamento, che si compone di n. 15 articoli, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI). Presupposto impositivo si verifica con il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili; la base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.

Con successiva deliberazione il Consiglio Comunale prende atto dei servizi indivisibili, dei relativi costi e approva le aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTO ed esaminato lo schema di Regolamento in oggetto;

RITENUTO lo stesso degno di approvazione;

ACQUISITI gli allegati pareri;

Con voti favorevoli n. 10 su n. 10 presenti e votanti

DELIBERA

- 1) E' approvato lo schema di Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili;
- 2) Copia dello stesso è allegata alla presente per formarne parte integrante.

Con voti unanimi, espressi con separata votazione e per alzata di mano, delibera di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI STAZZANO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

TASI

(Approvato con Deliberazione Consiliare n.)

Indice

| | |
|--|-------|
| Art. 1 - Oggetto | _____ |
| Art. 2 - Soggetto attivo | _____ |
| Art. 3 - Presupposto impositivo | _____ |
| Art. 4 - Soggetti passivi | _____ |
| Art. 5 - Base imponibile degli immobili soggetti al tributo | _____ |
| Art. 6 - Aliquote | _____ |
| Art. 7 - Fabbricati concessi in uso gratuito | _____ |
| Art. 8 - Dichiarazione | _____ |
| Art. 9 - Versamenti | _____ |
| Art. 10 - Rimborsi e compensazione | _____ |
| Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni | _____ |
| Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento (facoltativo) | _____ |
| Art. 13 - Riscossione coattiva | _____ |
| Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento | _____ |
| Art. 15 - Clausola di adeguamento | _____ |

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
3. Non sono assoggettati i terreni agricoli

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 - Base imponibile degli immobili soggetti al tributo:

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011. e s.m.i.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è

necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente**. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (magazzini e locali di deposito), **C/6** (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si fa riferimento al vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU:

“L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico- edilizio vigente, in base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall'area:

- a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
- b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
- c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
- d) gli spazi pubblici esistenti.

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.Lgs n.504/1992.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con delibera di Giunta Comunale sono resi disponibili per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Tali valori potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Il responsabile del Servizio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi di edificabilità, contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo X del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

7. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

8. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art.1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014 n.16

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale prende atto dei servizi indivisibili dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Fabbricati assimilati all'abitazione all'abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione della TASI sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota prevista per tale tipologia di fabbricati, le unità immobiliari, ad esclusione delle abitazioni in categoria A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado o collaterale entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli e sorelle) e destinate dal comodatario ad abitazione principale; in caso di più unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato, l'assimilazione opera per un solo immobile.

I contribuenti che possiedono tali immobili a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sono tenuti a presentare all'ufficio Tributi del Comune copia del contratto di comodato registrato. La decorrenza è intesa a far data dalla registrazione del contratto presso l'Ufficio del Registro.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n.241

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno ed è fissata, per legge, al 16 ottobre.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di istanza di rimborso.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento (facoltativo)

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato;
 - d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 13– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 15 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- Del Sindaco
 Dell'Assessore

ALLA GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento TASI

Ditta/Persona _____
 Importo € _____ compresa I.V.A. _____

PARERE TECNICO

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica

Data 04.09.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere Favorevole sulla regolarità contabile

Data 01.09.2014



IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

UFFICIO SEGRETERIA

Il Segretario Comunale fatti propri i pareri sopra riportati, in relazione alle sue competenze, esprime parere **Favorevole** sotto il profilo della legittimità, richiesto dall'Amministrazione Comunale.

Data 04.09.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE e.e. N. 24 DEL 04.09.2014

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Bagnasco Pierpaolo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Montessoro Graziano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ponta Mauro

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione, accessibile al pubblico in data - 5 SET. 2014 è pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) a partire dal - 6 SET. 2014.

Dalla Residenza Comunale, li - 5 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 331 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal - 6 SET. 2014 al 20 SET. 2014 (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69).

E' divenuta esecutiva il giorno _____ I.E.
- decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione e contro tale deliberazione _____ venne presentata a questo ufficio opposizione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE